



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LL.SS.

e, per conoscenza

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ROMA

ALLE ZONE DI POLIZIA DELLE FRONTIERE

LL.SS.

Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*" entrato in vigore dal 21 ottobre 2020, ha introdotto importanti novità attinenti alle materie dell'immigrazione e della protezione internazionale.

a) In materia di permessi di soggiorno e di iscrizione anagrafica.

Il decreto prevede che potranno essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro i permessi per protezione speciale, per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi, per assistenza minori. Il permesso per protezione speciale non potrà essere convertito nei casi in cui siano state applicate dalla Commissione territoriale le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli

6 DP/AdB/gdg



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

articoli 10, comma 2¹, articolo 12, comma 1, lettere b)² e c)³ e articolo 16⁴ del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

È stata, inoltre, modificata la disciplina riguardante il permesso di soggiorno per **protezione speciale** sotto due profili:

- 1) sono stati aggiunti ai fini del rilascio, quali fattori che impediscono il respingimento e l'espulsione, il rischio di trattamenti inumani e degradanti e la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare⁵ dello straniero;
- 2) è stata introdotta la previsione che il permesso di soggiorno per protezione speciale **possa essere rilasciato dal Questore⁶**, anche nel caso in cui sia presentata una richiesta di permesso di soggiorno e ricorrano i requisiti di cui ai sopra citati commi 1 e 1.1, previo parere della Commissione Territoriale.

Il decreto ha inoltre stabilito che il richiedente protezione internazionale, titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo o in possesso della ricevuta di cui all'art.4 comma 3 del Dlgs.142/2015, **può essere iscritto nell'anagrafe della popolazione residente.**

b) In materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il decreto ha apportato specifiche modifiche agli istituti dell'esame prioritario⁷, delle

¹ Lo straniero è escluso dallo status di rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere:

- a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
- b) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
- c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.

² Lo status di rifugiato non è riconosciuto quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato.

³ Lo status di rifugiato non è riconosciuto quando lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.

⁴ Riferito all'esclusione della protezione sussidiaria, l'elenco corrisponde a quello sull'esclusione dello status di rifugiato, quindi si rinvia alle note 2, 3 e 4.

⁵ Ai fini della valutazione del rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare si terrà conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine.

⁶ Oltre che al termine della procedura amministrativa presso la Commissione Territoriale, quando questa ritiene che ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1 dell'articolo 19 del d. 286/1998.

⁷ Articolo 28, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

SP/AdB/gdg



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

procedure accelerate⁸, delle domande reiterate presentate in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento⁹, del procedimento immediato¹⁰ e del ricorso giurisdizionale¹¹, intervenendo anche sui termini per la proposizione del ricorso e sull'effetto sospensivo dell'istanza.

In particolare, il decreto ha eliminato la possibilità di esaminare in via **prioritaria** le domande presentate da richiedenti trattenuti nei centri ed in strutture di permanenza per il rimpatrio o provenienti da Paesi di origine sicuri.

In relazione alle **procedure accelerate**, il relativo articolo 28-bis è stato integralmente riscritto e comprende **due casistiche**.

1) La **prima** si concretizza qualora la Questura provveda senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione Territoriale che decide entro cinque giorni e fa riferimento:

- a) alle domande reiterate;
- b) alle domande presentate da richiedenti sottoposti a procedimenti penali¹², quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142¹³, ovvero il soggetto sia stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente.

2) La **seconda** ipotesi riguarda il caso in cui la Questura provveda senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione Territoriale, che procederà all'audizione entro sette giorni e si dovrà esprimere nei successivi due giorni, e fa riferimento:

- a) alle domande presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattenimento nei punti di crisi (cd. Hotspot), ovvero nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b);
- b) alle domande presentate da richiedenti direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stati fermati per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli¹⁴;
- c) alle domande presentate da richiedenti provenienti da un Paese designato di

⁸ Articolo 28-bis, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

⁹ Articolo 29-bis, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

¹⁰ Articolo 32, comma 1-bis), decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

¹¹ Articolo 35-bis, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

¹² Per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d -bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

¹³ Casi di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale.

¹⁴ In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

- origine sicura;
- d) alle domande manifestamente infondate;
 - e) alle domande presentate da richiedenti dopo essere stati fermati in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

In relazione alle **domande reiterate presentate in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento**, esse non saranno più considerate inammissibili *ex lege* e devono essere trasmesse con immediatezza al Presidente della Commissione Territoriale competente che procederà all'esame preliminare entro tre giorni e contestualmente ne dichiarerà l'inammissibilità ove non siano stati adottati nuovi elementi.

Con riferimento al **procedimento immediato**, l'istituto introdotto dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 viene fatto confluire tra le procedure accelerate, corrispondente alla lettera b) della prima casistica sopra esposta.

Infine, in ordine al **ricorso giurisdizionale**, sono stati chiariti i casi in cui i termini per proporre ricorso sono dimezzati (quindici giorni) ed i casi in cui la proposizione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione Territoriale.

In primo luogo sono stati dimezzati i termini **per tutte le procedure accelerate**.

Inoltre, nei casi di **ricorso avverso domande presentate da richiedenti sottoposti a procedimenti penali, l'effetto sospensivo del ricorso non si realizza** qualora:

- a) il soggetto sia trattenuto nei punti di crisi (cd. Hotspot)¹⁵, ovvero nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio¹⁶;
- b) sia stato emesso un provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
- c) sia stato emesso un provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza¹⁷;
- d) sia stato emesso un provvedimento nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere c)¹⁸ ed e)¹⁹;

¹⁵ Di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

¹⁶ Di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

¹⁷ Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis).

¹⁸ Richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura.

¹⁹ Richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

d-bis) sia stato emesso un provvedimento di rigetto relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b)²⁰.

In particolare, gli effetti del provvedimento possono essere sospesi, quando ricorrano gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato adottato dal Tribunale in composizione collegiale, che si deve pronunciare entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte.

Prima che siano trascorsi i 5 giorni, entro i quali il giudice può pronunciarsi sulla sospensiva, non è possibile procedere al rimpatrio del cittadino straniero.

Sempre con riferimento all'**effetto sospensivo del ricorso**, il precedente articolo 35-bis, comma 5 del decreto legislativo 25/2008 prevedeva che sia il ricorso che l'istanza cautelare non sospendessero l'efficacia esecutiva avverso alcuni provvedimenti²¹; il decreto ha modificato questa disposizione e attualmente è previsto che **né il ricorso né l'istanza cautelare sospendano la decisione amministrativa solo in due casi**²²:

- 1) in caso di provvedimento che dichiara inammissibile, **per la seconda volta**, la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, nel caso in cui il richiedente presenti un'istanza identica a quella già presentata prima, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, ai sensi dell'art. 29 co.1 lett b.
- 2) in caso di dichiarazione di inammissibilità della domanda reiterata presentata **nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento** dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 29 bis d.lgvo 25/2008.

c) In materia di trattenimento.

Il decreto dispone che lo straniero, che rifiuti reiteratamente di sottoporsi ai rilievi foto dattiloscopici e segnaletici e perciò possa essere trattenuto nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio, **sia tempestivamente informato** dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida²³ del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta,

²⁰ Domande presentate da richiedenti sottoposti a procedimenti penali, e quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente.

²¹ Il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), e il provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis.

²² Articolo 2, comma 1, lett. f), punto 4) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.

²³ Che in questo caso si instaura davanti al Giudice di Pace.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

Il termine del trattenimento è ridotto da 180 a 90 giorni prorogabile per altri 30 giorni.

Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a 90 giorni può essere trattenuto presso il Centro per un periodo massimo di 30 giorni, prorogabile per altri 30 giorni, qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri²⁴. Tale termine è prorogabile per ulteriori 15 giorni, previa convalida del Giudice di Pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio. **Quindi, in totale, il trattenimento potrà raggiungere un limite massimo di 75 giorni, se l'interessato ha già trascorso un precedente periodo di 90 giorni di detenzione nelle strutture carcerarie.**

Nel caso di **richiedente asilo trattenuto ai fini dell'accertamento dell'identità o cittadinanza di cui all'art. 6 co. 3 bis D.Lg.vo 142/2015**, per il quale siano già trascorsi i primi 30 giorni di trattenimento nelle strutture di cui all'art. 10 ter T.U.I., c.d. "hotspot", e non è stato possibile determinarne l'identità, lo stesso potrà essere trattenuto in un C.P.R., **al fine di determinarne l'identità**, per un termine massimo di 90 giorni prorogabile per altri 30 giorni (qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri).

Il decreto specifica i casi di trattenimento per soggetti considerati pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, previsti all'articolo 6 del decreto 142/2015, inserendo anche i richiedenti che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251²⁵ nonché all'articolo 29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

In particolare si tratta di:

- a) coloro che hanno ricevuto un **diniego** dello status di rifugiato (art. 12 D.L.vo 251/2007) o che sono stati **esclusi** dallo status di protezione sussidiaria (art. 16 D.L.vo 251/2007);
- b) coloro che presentino una **domanda reiterata** in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento e di coloro che, richiedenti asilo, **riportino condanne anche non definitive** per reati rilevanti ai fini delle cause di diniego dello status di rifugiato (art. 12 co.1 lett. d-bis D.L.vo 251/2007) e di esclusione dello status di protezione sussidiaria. (art. 16 comma 1 lett d-bis D.L.vo 251/2007);

Inoltre, è stata disciplinata normativamente la competenza di questa Direzione Centrale nell'assegnazione dei posti nei singoli Centri di permanenza per il rimpatrio.

I nuovi comma 7 bis e 7 ter dell'art. 14 introducono nuove disposizioni in caso di delitti

²⁴ La lista dei Paesi con i quali L'Italia ha sottoscritto accordi di riammissione sarà inserita ed aggiornata tempestivamente sulla piattaforma "Gestionale Rimpatri".

²⁵ Si vedano i riferimenti alle note 4, 5 e 6 sulle stesse disposizioni di legge.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento nei C.P.R. o negli Hotspot, per i quali si procede sempre con rito direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Qualora non sia possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell'art.382 c.p.p. chi, anche sulla base della documentazione video o fotografica, risulta essere l'autore del fatto e l'arresto è consentito entro le 48 ore successive all'evento.

È stata altresì disciplinata la possibilità per gli stranieri trattenuti nei C.P.R. di rivolgere istanze o reclami orali o scritti al Garante Nazionale e ai Garanti regionali o locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

d) In materia di accoglienza

Il decreto rivede il sistema di accoglienza rinominando il "*Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati, SIPROIMI*" in "*Sistema di accoglienza e integrazione*". Le amministrazioni competenti possono ospitare, nei limiti dei posti disponibili, i richiedenti asilo, i titolari di protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati, i titolari di protezione speciale (che non abbiano compiuto atti che integrano cause di esclusione), i titolari di permessi di soggiorno per cure mediche, per calamità, le vittime di tratta, di violenza domestica, di sfruttamento lavorativo e le persone che avevano avuto il riconoscimento della protezione umanitaria dalle competenti Commissioni nel periodo intermedio tra la previgente normativa e l'entrata in vigore del D.L. 12 113/2018 (casi speciali transitori). Possono inoltre essere accolti anche gli stranieri affidati dal Tribunale per i minorenni ai servizi sociali, al compimento della maggiore età.

e) Disposizioni transitorie

Le disposizioni di cui all'art. 1 (conversione dei permessi di soggiorno) si applicano anche ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Decreto Legge in parola.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. affinché sia assicurata la necessaria e ampia diffusione al personale interessato.

IL DIRETTORE CENTRALE

Bontempi